

(N. 2267)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento di legge ha lo scopo di dare attuazione agli impegni assunti dai Ministri del lavoro e dei trasporti in sede di soluzione della vertenza sindacale sorta nel settore dei pubblici servizi di trasporto in concessione verso la fine del mese di marzo corrente anno, in ordine al miglioramento per le pensioni feretrotramviarie per effetto del rialzo del costo della vita e alla estensione ai dipendenti delle autolinee delle norme sui riscatti previdenziali già vigenti per altre categorie di agenti.

Con lo stesso provvedimento si è ritenuto altresì di eliminare, per quanto concerne il riscatto dei periodi di avventiziato da parte del personale feretrotramviario, il limite posto dalla legge 14 maggio 1949, n. 269, che consentiva il beneficio ai soli fini del raggiungimento

dei 15 anni di iscrizione al Fondo di previdenza dei feretrotramvieri, e di chiarire che la disposizione si applica al personale di ruolo in servizio, provvedendo inoltre a stabilire delle delimitazioni ben precise in tema di riscatto e dei termini di decadenza, sia per quanto concerne la presentazione della domanda, sia per quanto concerne il versamento degli importi richiesti dall'I.N.P.S.

L'articolo 1 prevede la facoltà, per gli iscritti al Fondo a decorrere dal 1° marzo 1953, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio prestati con assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso le aziende esercenti trasporti in concessione, anteriormente alla iscrizione al Fondo.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere relativo al riconoscimento sarà coperto con i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria, con gli accantonamenti di pertinenza degli agenti, assistenti presso le aziende di autolinee, nonché con gli altri eventuali esborsi che gli interessati dovranno effettuare fino alla concorrenza della somma richiesta.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, nel senso di consentire al personale di ruolo in servizio il riscatto integrale dei periodi di avventiziato.

L'articolo 3 prevede che le relative domande dovranno essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed il versamento degli importi richiesti dall'I.N.P.S. effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne abbia notificato l'entità all'interessato, pena la decadenza della facoltà.

L'articolo 4 dichiara applicabili i termini di decadenza stabiliti anche nei confronti del personale che abbia chiesto o chiedi il ri-

scatto dei periodi di ordinariato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

L'articolo 5 stabilisce che non possono formare oggetto di riscatto i periodi di servizio prestati con assicurazione generale obbligatoria di pensione presso le aziende di trasporto pubblico che abbiano dato già luogo alla corresponsione della prestazione nell'assicurazione stessa, o siano stati computati ai fini di previdenza sostitutiva o integrativa della medesima assicurazione.

L'articolo 6 è diretto a concedere « una tantum » ai pensionati feretrotramvieri, per l'anno 1957, una quota dei miglioramenti conseguenti all'aumento del costo della vita che sarà poi riconosciuto nei suoi interi effetti a partire dal 1° gennaio 1958, con la procedura prevista dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. È da escludere comunque che detto assegno possa considerarsi come tredicesima mensilità di pensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1° marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato

attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica ».

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facoltà di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

I termini di decadenza stabiliti nell'articolo 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltà di riscatto contemplata dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non è ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati già computati ai fini della liquidazione di altra pensione.

Art. 6.

Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1° dicembre 1957, è concesso un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita.